

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 26/11/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 08/09/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 21/11/2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni di attivazione, delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di gestione non maturate, oltre alla restituzione delle quote insolute (€ 118,18), per l'importo complessivo di € 1.132,53. Chiede altresì il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "*in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento*", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;
- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in

ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);

- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che la cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS;
- di aver invitato la ricorrente, già in sede di riscontro al reclamo, a prendere contatti con l'ufficio preposto per ottenere il rimborso delle quote trattenute in eccedenza successivamente all'estinzione del finanziamento.

Pertanto, chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, la ricorrente rileva in primo luogo che eventuali mancanze nella documentazione di supporto al ricorso sono ascrivibili all'intermediario; successivamente, aggiunge che i documenti forniti sono comunque idonei ad attestare la fondatezza delle proprie pretese. Infine, eccepisce la vessatorietà delle clausole contrattuali richiamate dall'intermediario, non potendo quest'ultimo qualificare le voci di costo come *up front* o *recurring* in modo discrezionale.

DIRITTO

Il Collegio richiama preliminarmente il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art. 16 par.1 della stessa Direttiva”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che vada riconosciuta natura *recurring* alle commissioni di gestione in quanto volte a remunerare cumulativamente attività relative tanto alla fase preliminare della concessione del prestito quanto quelle inerenti la sua fase esecutiva, come risulta dalla descrittiva in contratto.



Tuttavia, di là dalla qualificazione di detta clausola come *recurring*, il Collegio rileva come l'art. 3 del contratto che disciplina l'ipotesi dell'estinzione anticipata del prestito, per il rimborso delle commissioni di gestione fa espresso rinvio al piano di ammortamento (allegato dall'intermediario e debitamente sottoscritto da parte ricorrente) nel quale è riportata indicazione della quota oneri maturata per ciascuna rata e dell'importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata corrispondente al criterio del *pro rata temporis*. La somma astrattamente retrocedibile secondo il criterio lineare è pari ad € 121,10; tuttavia deve darsi atto del loro integrale rimborso come da conteggio estintivo secondo il criterio contrattualmente convenuto.

Quanto alle *commissioni di intermediazione* e alle *commissioni di attivazione* esse hanno natura *up-front* in quanto i relativi costi sono remunerativi di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Essi vanno rimborsati in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento e, pertanto, il Collegio ne riconosce il diritto alla retrocessione (cfr., in tal senso, Coll. Bari, dec. n. 3204/20).

Non merita, infine, accoglimento la richiesta di rimborso della somma di € 118,18, corrispondente all'importo indicato alla voce lett. F del conteggio estintivo ("rate insolute/in scadenza"), atteso che non è in atti alcuna evidenza documentale attestante l'avvenuta corresponsione dei suddetti ratei da parte dell'ente datoriale.

Parimenti, non merita accoglimento la richiesta di rimborso del premio assicurativo non goduto, non risultando dalla documentazione contrattuale alcuna corresponsione dello stesso da parte della ricorrente.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	6,05%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,98%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commissioni di attivazione (<i>up front</i>)	€ 529,20	€ 308,70	€ 195,70			€ 196
☐	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 207,60	€ 121,10	€ 76,77	€ 121,10	€ 121,10	€ 0
☐	costi di intermediazione (<i>up front</i>)	€ 1.209,60	€ 705,60	€ 447,32			€ 447
☐							€ 0
☐							
☐							

tot rimborsi ancora dovuti	€ 643
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 643,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS